



**FIDAPA  
DISTRETTO SICILIA**



**BPW Italy**



## CONSIDERATO CHE PROTOCOLLO D'INTESA

**La FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia**, nella persona della Presidente Distrettuale p.t. Gandolfa Di Figlia, con sede in Nicosia Via Nazionale,7, di seguito denominata in breve **“FIDAPA DISTRETTO SICILIA”**

**E**

**ODV per i Diritti Umani Contro Tutte Le Violenze “CO.TU.LEVI.”**, in persona della Presidente p.t. Palma Camelia Aurora Ranno, con sede in Trapani Via XXX Gennaio c/o Palazzo di Giustizia, di seguito denominata in breve **“ODV CO.TU.LEVI.”**

## PREMESSO CHE

il Distretto Sicilia della Fidapa BPW Italy si ispira alla *“Mission”* della Fidapa BPW International che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente e in collaborazione con altri enti associazioni e altri soggetti. L'associazione incoraggia l'impegno sociale e politico per raggiungere la parità di genere, valorizzare le competenze femminili e rimuovere ogni forma di discriminazione e abuso.

L'impegno, tra gli altri, della Fidapa Distretto Sicilia mira:

- alla sensibilizzazione culturale attraverso campagne informative, convegni, progetti condivisi con le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e gli Atenei universitari, eventi pubblici che vogliono educare all'affettività, combattere gli stereotipi di genere, stimolare la capacità di riconoscere eventuali abusi, molestie e violenze.
- all'educazione e formazione attraverso la diffusione della Carta dei Diritti della Bambina, documento ufficiale nato su iniziativa della BPW Europe e approvata per la prima volta a



Reykjavik nel 1997, a promuovere azioni diffuse per l'educazione civica e la prevenzione di qualsivoglia abuso volte ad affermare la parità di genere, il rispetto e la tutela reciproca.

- **ODV CO.TU.LEVI.** è una organizzazione di volontariato in favore di persone e famiglie a rischio di emarginazione/esclusione sociale a causa di svantaggio economico, sociale e/o culturale, nonché a causa di sopraffazioni, violenza e/o trattamenti coercitivi. Essa si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948.

- **ODV CO.TU.LEVI.** persegue esclusivamente finalità di solidarietà civile, morale, culturale e sociale e, nello specifico ogni anno si rivolge a tutti gli Istituti di ogni ordine e grado con dei Progetti finalizzati a sensibilizzare i giovani su determinate tematiche.

### **CONSIDERATO CHE**

- **La FIDAPA DISTRETTO SICILIA** tra le azioni rivolte alla valorizzazione, tutela e affermazione delle donne nei vari ambiti lavorativi, sociali, politici e culturali, annovera anche quelle relative alla "Prevenzione della violenza di genere e di qualsivoglia abuso", con multiple iniziative formative e di sensibilizzazione indirizzate soprattutto alle giovani generazioni e alle donne in generale, nonché alle comunità tutte. Per tale ragione, intende collaborare con **ODV CO.TU.LEVI.**, per promuovere la prevenzione dei comportamenti violenti, educare alla cultura delle pari opportunità, formare al rispetto attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, mettendo in campo ogni attività di volontariato necessaria al supporto di tale tematica.

- **ODV CO.TU.LEVI.** - nell'ambito della propria attività, intende promuovere formazione e seminari sul tema della violenza di genere. Per tale ragione, intende collaborare con la **FIDAPA DISTRETTO SICILIA** per sviluppare nuove iniziative educative e di sensibilizzazione nelle scuole e nei contesti sociali.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, come sopra rappresentate,

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

#### **Articolo 2 - Ambito di applicazione del Protocollo d'Intesa**

Il presente Protocollo d'Intesa si applica su tutto il territorio siciliano. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi, protocolli d'intesa e/o convenzioni già intervenuti, e in vigore, che abbiano le medesime finalità previste dal presente Protocollo.

#### **Articolo 3 - Oggetto/Finalità del Protocollo d'Intesa**

Con il presente Protocollo d'Intesa, le Parti intendono regolamentare e coordinare azioni di formazione, promozione e sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, bullismo, cyberbullismo, ludopatia e di ogni forma di abuso, con particolare attenzione alle giovani

generazioni, alle donne e alle comunità intere.

Le Parti, in proposito si impegnano a:

- Fornire risposte integrate al problema della violenza intra ed extra familiare;
- Favorire l'emersione del fenomeno contrastando stereotipi culturali;
- Promuovere la prevenzione dei comportamenti violenti;
- Educare alla cultura delle pari opportunità;
- Raccogliere e analizzare dati sul fenomeno;
- Migliorare l'accoglienza dei servizi territoriali per le vittime;
- Promuovere interventi di prevenzione su violenza, bullismo, cyberbullismo, ludopatia e abusi generalmente considerati;
- Realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione;
- Attuare azioni integrate tra i diversi soggetti coinvolti.

#### **Articolo 4 - Compiti delle Parti**

**La FIDAPA DISTRETTO SICILIA**, nell'ambito delle azioni del presente Protocollo d'Intesa si impegna a:

- Garantire le condizioni per il corretto sviluppo del presente Protocollo d'Intesa;
- Organizzare seminari, incontri e giornate su violenza, bullismo, cyberbullismo, ludopatia e forme di abuso generalmente considerate, rivolte a cittadini e studenti;
- Promuovere la prevenzione dei comportamenti violenti, educando alla cultura delle pari opportunità;
- Promuovere interventi di prevenzione su violenza, bullismo, cyberbullismo, ludopatia e altro;
- Realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione;
- Attuare azioni integrate tra i diversi soggetti coinvolti.

**ODV CO.TU.LEVI**, nell'ambito delle azioni del presente Protocollo d'Intesa si impegna a:

- Fornire informazioni aggiornate sui propri servizi;
- Diffondere modalità di accesso ai servizi;
- Promuovere formazione e seminari;
- Analizzare bisogni e individuare soluzioni operative;
- Collaborare con i partner per sviluppare iniziative;
- Promuovere attività educative e di sensibilizzazione nelle scuole e nei contesti sociali;
- Partecipare alla progettazione e realizzazione di iniziative formative.

Entrambe le Parti, con spirito di volontariato, metteranno a disposizione le proprie risorse umane necessarie al corretto svolgimento del progetto, compatibilmente con le rispettive disponibilità.

Garantiranno un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'Intesa e potranno promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo, congiuntamente o singolarmente, e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione ed approvazione delle altre Parti.

#### **Articolo 5 - Efficacia e durata**

Il presente Protocollo d'Intesa ha una validità di 1 anno, decorrente dalla sua data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato alla scadenza con il consenso delle Parti. È escluso il rinnovo tacito.



Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

### **Articolo 6 – Clausola di gratuità**

Le attività previste dal presente Protocollo non comportano oneri economici diretti a carico delle Parti. Ciascuna parte agisce gratuitamente e con spirito di volontariato nell'ambito delle rispettive competenze e risorse disponibili.

### **Articolo 7 - Utilizzo dei loghi**

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, si danno reciprocamente atto ed autorizzazione a che le iniziative realizzate ai sensi del presente Protocollo d'Intesa, rechino e siano individuate nell'intestazione dai rispettivi loghi e dalle denominazioni di entrambe le Parti.

Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, le Parti non potranno più utilizzare in abbinamento con il proprio, la denominazione o il logo della controparte.

Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'Intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore delle Parti.

### **Articolo 8 - Trattamento dati personali**

- Le Parti del presente Protocollo d'Intesa si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.101/2018, nonché da altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;
- Il presente protocollo ha solamente finalità di sensibilizzazione, informazione, formazione e coordinamento istituzionale e non comporta di per sé, la raccolta, la presa in carico, la detenzione, la comunicazione, la diffusione, o la condivisione di dati personali riferiti a vittime di violenza, persone vulnerabili o procedimenti connessi;
- I trattamenti eventualmente effettuati in esecuzione del presente Protocollo sono limitati ai soli dati strettamente necessari all'organizzazione e allo svolgimento delle attività concretamente previste, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità, riservatezza e sicurezza;
- Ciascuna Parte opera, per i dati personali dalla stessa eventualmente trattati nell'ambito delle attività direttamente organizzate, promosse o gestite, quale autonomo titolare del trattamento, con piena assunzione delle responsabilità connesse ai soli trattamenti di propria competenza;
- La sottoscrizione del presente Protocollo non comporta, in capo alla Fidapa Distretto Sicilia alcun obbligo di raccolta dati, gestione, ricezione, conservazione o scambio di dati personali ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alle attività di sensibilizzazione, informazione e formazione effettivamente svolte;
- Resta esclusa, in assenza di separato atto scritto previamente sottoscritto dalle Parti, qualsiasi forma di trattamento congiunto, raccolta condivisa, banca dati comune, flusso informativo strutturato o determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi di



trattamento;

- Qualora specifiche iniziative, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente previste dal presente Protocollo comportino la raccolta o la gestione condivisa di dati personali ovvero la determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi del trattamento, le Parti provvederanno a disciplinare preventivamente, con apposito atto scritto i rispettivi ruoli, obblighi o responsabilità, prima dell'avvio del relativo trattamento;
- Resta fermo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza investigativa e tutela delle informazioni trattate dalle autorità competenti e dalle forze dell'Ordine.

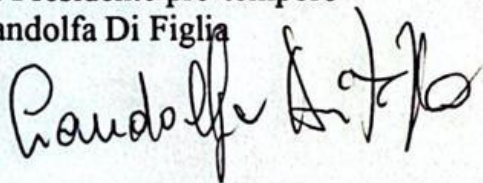
### Articolo 9 - Disposizioni finali

Il presente Protocollo non ha natura vincolante e non costituisce obbligo contrattuale, ma intende rappresentare una collaborazione istituzionale, nel rispetto dei principi di leale cooperazione e solidarietà.

Letto, confermato e sottoscritto

Aci Castello, 12.09.2026

FIDAPA BPW Italy  
Distretto Sicilia  
La Presidente pro-tempore  
Gandolfa Di Figlia



ODV "CO.TU.LEVI."

La Presidente

Palma Camelia Aurora Ranno

